

Novembre 2026

taxnews

Informazioni sulle novità normative, di prassi e giurisprudenza

imposte dirette | IVA e imposte indirette

► Imposte dirette

- Comunicato stampa Commissione Europea del 09.10.2026: Panama e Vietnam escono dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative
- Risposta ad interpello n. 172 del 15.09.2026: fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto degli *asset* fiscali della SPV
- Risposta ad interpello n. 174 del 16.09.2026: nel calcolo della soglia del 10% per il DURF rilevano anche le ritenute sugli interessi attivi e il credito per le imposte estere
- Risposta ad interpello n. 185 del 15.10.2026: interessi da conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso – trattamento ai fini IRES
- Risposta ad interpello n. 188 del 23.10.2026: soglie dimensionali ai fini della GMT – irrilevanza dell'applicazione retrospettica del nuovo OIC 34
- Risposta ad interpello n. 193 del 28.10.2026: conferimento di una *holding* dinamica - qualificazione come azienda - neutralità fiscale
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26020 del 01.10.2026: compensazione senza visto di conformità – violazione meramente formale
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26067 del 01.10.2026: valutazione fiscale delle commesse ultrannuali
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26077 del 02.10.2026: efficacia liberatoria del certificato dei carichi pendenti nella cessione d'azienda

► Imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 196 del 30.10.2026: applicazione del *reverse charge* all'acquisto di biometano destinato alla successiva rivendita e qualifica dell'impresa industriale come soggetto passivo rivenditore

Comunicato stampa Commissione Europea del 09.10.2026: Panama e Vietnam escono dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative

Il Consiglio dell'Unione Europea, riunito in formazione Ecofin il 09.10.2026, ha aggiornato l'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali: Panama e Vietnam sono stati rimossi dall'Allegato I che raccoglie i Paesi che non rispettano gli standard fiscali internazionali concordati o gli impegni assunti in materia di buon governo fiscale. Pertanto, a seguito dell'aggiornamento, l'Allegato I comprende otto giurisdizioni: Samoa americane, Anguilla, Guam, Palau, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu.

Panama figurava nell'elenco dal febbraio 2020, ma, a seguito delle riforme attuate sul regime di esenzione per i redditi di fonte estera e di una nuova valutazione da parte del Forum globale dell'OCSE sulla sua conformità agli standard internazionali sullo scambio di informazioni a fini fiscali su richiesta, il Paese è stato rimosso dall'Allegato I.

Il Vietnam era stato inserito nell'Allegato I a febbraio 2026, ma, a seguito delle riforme adottate per colmare le lacune rilevate in precedenza sullo scambio di informazioni fiscali su richiesta ed un riesame da parte del Forum globale, il Paese è stato espunto dall'elenco.

Panama e Vietnam sono stati trasferiti nell'Allegato II, che accoglie le giurisdizioni che hanno assunto impegni di riforma o hanno avviato interventi, ma per le quali restano da completare le verifiche. Nello stesso aggiornamento, il Belize è uscito dall'Allegato II a seguito di valutazione positiva del Forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta.

L'elenco, istituito a dicembre 2017 nell'ambito della strategia esterna dell'UE in materia fiscale, è aggiornato due volte l'anno. Gli aggiornamenti sono predisposti dal Gruppo «Codice di condotta» (fiscalità delle imprese), composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri con il supporto della Commissione europea. Il Gruppo dialoga con le giurisdizioni interessate per favorire le modifiche ai rispettivi quadri normativi. Le valutazioni riguardano trasparenza fiscale, equa tassazione e attuazione degli standard internazionali contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). La prossima revisione è prevista per febbraio 2027.

Risposta ad interpello n. 172 del 15.09.2026: fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto degli *asset* fiscali della SPV

Con la Risposta ad interpello n. 172/2026, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di disapplicare le limitazioni previste dall'art. 172, co. 7, TUIR in relazione al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili nell'ambito di una fusione inversa tra una società veicolo e la società *target* acquisita/controllata.

La fattispecie riguarda Beta, società costituita appositamente per realizzare l'acquisizione, attraverso conferimenti in *equity*, del 100% del capitale di Alfa. Beta aveva utilizzato le risorse ricevute dai soci per acquistare la partecipazione nella *target* e aveva concretamente gestito le attività necessarie al perfezionamento dell'operazione, sostenendo anche i relativi costi. L'art. 172, co. 7, subordina il riporto delle posizioni fiscali delle società partecipanti alla fusione al superamento del *test* di vitalità e del limite patrimoniale.

Nel caso esaminato, Alfa superava il *test* di vitalità, ma non quello patrimoniale, mentre Beta presentava la situazione opposta, non superando il *test* di vitalità.

L'Agenzia ha esaminato le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE maturate, ritenendo che, nella specifica operazione, non fosse ravvisabile la finalità elusiva che l'art. 172, co. 7, TUIR intende contrastare. Beta, infatti, era stata costituita esclusivamente per realizzare l'acquisizione di Alfa, aveva effettivamente impiegato le risorse messe a disposizione dai soci per tale operazione e presentava un patrimonio sostanzialmente composto dalla partecipazione acquisita e dalle attività e passività strettamente connesse all'investimento. Anche le posizioni fiscali soggettive derivavano esclusivamente dai costi sostenuti e dall'impiego delle risorse finanziarie destinate all'acquisizione. In tale contesto, la fusione inversa non determina il trasferimento artificioso di perdite fiscali maturate da una società priva di effettiva operatività, ma rappresenta il naturale completamento di un'operazione di acquisizione prestabilita e per la quale la società veicolo è stata costituita.

L'Agenzia riconosce pertanto la possibilità di disapplicare le limitazioni dell'art. 172, co. 7, TUIR, in linea con precedenti chiarimenti relativi alle operazioni di MLBO, tra cui le Risposte nn. 162/2026, 234/2022 e 235/2022 e la Circolare n. 6/2016. Il principio che emerge è che la presenza di una società veicolo non è, di per sé, sufficiente a giustificare l'applicazione dei limiti al riporto delle posizioni fiscali: quando la società è stata effettivamente utilizzata per realizzare l'acquisizione e le sue posizioni fiscali derivano dalle attività concretamente svolte nell'ambito dell'operazione, viene meno la finalità antielusiva cui è preordinato il comma 7 dell'art. 172 del TUIR.

Risposta ad interpello n. 174 del 16.09.2026: nel calcolo della soglia del 10% per il DURF rilevano anche le ritenute sugli interessi attivi e il credito per le imposte estere

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la Risposta ad interpello n. 174 del 16.09.2026, sul calcolo del requisito del 10% richiesto per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Il chiarimento riguarda due voci del modello Redditi SC: le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari (rigo RN15) e il credito per imposte pagate all'estero (rigo RN13).

L'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 241/1997 disciplina ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: gli adempimenti a carico del committente non operano se l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice consegna il DURF. Per ottenerlo, l'impresa deve risultare in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi dichiarati.

L'istante è una società che opera nell'edilizia industriale e tecnico-specialistica, in particolare nei settori energia elettrica, petrolchimica, vetro, cementi e materiali metallici. Inoltre, dichiara che le prestazioni non sono riconducibili ad appalti *labour intensive*, ma che alcuni committenti richiedono il DURF come presidio *standard* di *compliance* contrattuale. La società ha chiesto se possano concorrere al numeratore del 10% le ritenute d'acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dagli istituti di credito in qualità di sostituti d'imposta e le imposte pagate all'estero, per l'attività svolta su commesse internazionali, di cui al credito *ex* art. 165 TUIR.

L'Agenzia ha richiamato la Circolare n. 1/E del 2020 e la risoluzione n. 53/E del 2020, che hanno progressivamente ampliato il novero degli importi rilevanti, includendovi anche fattispecie nelle quali l'imposta è economicamente riferibile al contribuente, pur essendo materialmente assolta da un altro soggetto o mediante particolari meccanismi fiscali. Tra queste rientrano l'IVA relativa alle operazioni soggette a *reverse charge* o *split payment*, l'IVA teorica nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo e le imposte teoriche riconducibili ai regimi del consolidato e della trasparenza fiscale. Con la Risposta n. 63/2026 sono stati inoltre ammessi i versamenti effettuati, nel triennio di riferimento, a seguito di comunicazioni di irregolarità conseguenti al controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Sulla base di questa impostazione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le ritenute d'acconto sugli interessi attivi (di cui al rigo RN15 del modello Redditi SC 2026) versate dal sostituto d'imposta debbano essere incluse tra i versamenti, perché il prelievo è un'imposta economicamente imputabile all'istante e solo il pagamento è eseguito da un altro soggetto. Per le imposte pagate all'estero ha ritenuto possibile includerle fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del TUIR (di cui al rigo RN13 del modello Redditi SC 2026).

Risposta ad interpello n. 185 del 15.10.2026: interessi da conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso – trattamento ai fini IRES

Con la Risposta ad interpello n. 185 del 15.10.2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla deducibilità ai fini IRES degli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso.

Riguardo ai primi, l'Agenzia delle Entrate chiarisce espressamente che, in assenza di una specifica disposizione che ne preveda l'indeducibilità, tali interessi risultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa e non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, in quanto non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria, ma rappresentano componenti negativi di diversa natura, connessi alla definizione della posizione fiscale del contribuente.

Tale trattamento discende dalla funzione «compensativa» del ritardo nell'esazione dei tributi che gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale assumono; pertanto, pur essendo collegati al ritardato pagamento di tributi, non condividono il medesimo trattamento fiscale dell'imposta cui si riferiscono, e devono quindi essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Per quanto riguarda, invece, gli interessi passivi versati in sede di ravvedimento operoso, poiché essi assumono qualificazione di «interessi moratori», ciò determina un nesso di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (vale a dire il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

Ciò considerato, richiamando l'Ordinanza della Cassazione n. 28740 del 04.10.2022, l'Agenzia delle Entrate afferma che gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso, in quanto accessori all'obbligazione principale del pagamento del tributo, ne condividono il medesimo trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES.

Risposta ad interpello n. 188 del 23.10.2026: soglie dimensionali ai fini della GMT – irrilevanza dell'applicazione retrospettica del nuovo OIC 34

Con la Risposta ad interpello n. 188 del 23.10.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti dell'applicazione dell'OIC 34 (Ricavi) sulla verifica della soglia dimensionale prevista ai fini della *Global Minimum Tax* (GMT).

La disciplina GMT si applica ai gruppi multinazionali e nazionali che abbiano conseguito ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti.

Nel caso esaminato, il gruppo aveva superato la soglia nei bilanci consolidati 2022 e 2023 originariamente approvati. Dal 2024, a seguito dell'introduzione dell'OIC 34, la diversa rappresentazione di alcune operazioni - in particolare l'analisi «*principal vs agent*» - ha determinato una significativa riduzione dei ricavi. In applicazione dell'OIC 29, il gruppo ha, inoltre, rideterminato retrospettivamente il dato comparativo 2023, portandolo al di sotto della soglia di 750 milioni di euro.

Secondo l'Agenzia, il *restatement* del 2023 effettuato nel bilancio 2024 non modifica il dato rilevante ai fini GMT. La rideterminazione retrospettica ha finalità di comparabilità contabile, ma non sostituisce, ai fini del *test* dimensionale, il dato risultante dal bilancio consolidato 2023 originariamente approvato.

Pertanto, se la soglia di 750 milioni risultava superata nei bilanci approvati del 2022 e del 2023, tali esercizi continuano a rilevare ai fini della verifica del requisito dimensionale, anche qualora il dato 2023 successivamente rideterminato risulti inferiore alla soglia.

Il chiarimento è particolarmente rilevante per i gruppi OIC *adopter* interessati dall'OIC 34: l'applicazione retrospettica del nuovo principio contabile non consente di modificare *ex post* il *test* dimensionale GMT effettuato sulla base dei bilanci consolidati già approvati.

Risposta ad interpello n. 193 del 28.10.2026: conferimento di una *holding* dinamica - qualificazione come azienda - neutralità fiscale

Con la Risposta ad interpello n. 193 del 28.10.2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di operazioni straordinarie, fornendo chiarimenti in merito alla qualificazione di un compendio aziendale facente capo a una società *holding* e alla conseguente applicabilità del regime di neutralità fiscale di cui all'art. 176 del TUIR.

La questione trae origine dall'istanza presentata da una *holding* operativa che svolge funzioni di coordinamento strategico, sottoposta a procedura di liquidazione. Il conferimento del complesso aziendale ad una società di nuova costituzione, prospettato dai liquidatori, sarebbe finalizzato alla successiva cessione della partecipazione nella conferitaria a investitori terzi, mediante trasferimento di *asset* immateriali, beni materiali (con l'esclusione di un bene non funzionale), partecipazioni societarie, attività finanziarie, crediti, debiti, liquidità, contratti di servizi *intercompany* e rapporti di lavoro con i dipendenti.

Il quesito sottoposto all'Amministrazione Finanziaria verte, pertanto, sulla qualificabilità del compendio oggetto di conferimento come azienda ai sensi dell'art. 2555 C.c. e sulla conseguente applicabilità del regime di neutralità fiscale *ex* art. 176 del TUIR, in presenza di partecipazioni societarie che rappresentano una componente significativa dell'attivo patrimoniale e, verosimilmente, quella preponderante del relativo valore economico.

L'Agenzia ha ribadito che la qualificazione di un compendio come azienda richiede la presenza di un insieme di beni e rapporti giuridici funzionalmente collegati da un rapporto di complementarità strumentale e autonomamente idonei a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa. In tale prospettiva, assumono rilievo l'organizzazione delle risorse umane, i contratti di servizi infragruppo e l'effettivo esercizio di funzioni gestionali, strategiche e finanziarie.

Il riconoscimento della natura aziendale del compendio costituisce, pertanto, il presupposto per l'applicazione del regime di neutralità fiscale di cui all'art. 176 del TUIR, che esclude il realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, nel rispetto del principio di continuità dei valori fiscali.

La mera detenzione passiva di partecipazioni, tipica delle *holding* statiche, non è, di per sé, sufficiente a configurare un'azienda ai fini dell'art. 176 del TUIR, in assenza di un complesso organizzato di beni e rapporti funzionalmente destinati all'esercizio di un'attività d'impresa.

Nel caso in esame, la *holding* riveste natura «dinamica», esercitando in modo continuativo e organizzato attività di direzione, coordinamento, supporto strategico, gestione di beni immateriali, tesoreria accentrata e servizi infragruppo mediante una struttura dedicata. Sulla base degli elementi rappresentati dall'istante, l'Agenzia delle Entrate ha pertanto riconosciuto la possibilità di qualificare il compendio oggetto di conferimento come azienda, ammettendo l'applicazione del regime di neutralità fiscale *ex* art. 176 del TUIR. A tal fine, risultano determinanti l'effettivo svolgimento di un'attività di gestione attiva, strutturata e continuativa e la presenza di un'autonoma organizzazione di mezzi e risorse umane, indipendentemente dal significativo peso economico delle partecipazioni societarie.

La soluzione si pone, peraltro, in continuità con il precedente orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 46 del 21.01.2022, nella quale era già stata riconosciuta la possibilità di qualificare come azienda il complesso organizzato facente capo a una *holding* operativa.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26020 del 01.10.2026: compensazione senza visto di conformità – violazione meramente formale

Con l'Ordinanza n. 26020 del 01.10.2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti dell'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta in assenza del prescritto visto di conformità o in caso di visto irregolare.

In particolare, la Corte ha chiarito che l'omissione del visto non determina, di per sé, l'inesistenza o la non spettanza del credito, qualora risultino comunque integrati i relativi presupposti sostanziali. Il visto costituisce, infatti, uno strumento volto ad assicurare un controllo anticipato sull'esistenza e sulla spettanza del credito compensabile, ma la sua mancanza o irregolarità – ove sia accertata l'esistenza del credito e non risulti compromessa l'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria - non determina, di per sé, il venir meno del diritto alla compensazione. Ne consegue che la mancanza del visto costituisce una violazione meramente formale.

Ciò non muta nemmeno a seguito del D.L. n. 50/2017 che, modificando l'art. 10 del D.L. n. 78/2009 legittima il recupero del credito e l'irrogazione delle sanzioni, posto che «*quando il credito risulti esistente e spettante, e la violazione non abbia ostacolato l'attività di controllo, la mancanza o irregolarità del visto resta confinata sul piano formale, senza potersi tradurre nel recupero del credito come se questo fosse inesistente o non spettante*».

La Cassazione distingue, pertanto, l'omissione del visto dalle ipotesi in cui manchino i presupposti oggettivi o soggettivi del credito. Soltanto in tali ultime circostanze può configurarsi l'utilizzo di un credito inesistente o non spettante, con recupero del credito ed applicazione del relativo regime sanzionatorio.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26067 del 01.10.2026: valutazione fiscale delle commesse ultrannuali

Con l'Ordinanza n. 26067/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i corrispettivi relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale devono essere imputati secondo il criterio della percentuale di completamento, in applicazione dell'art. 93 TUIR, nel testo vigente *ratione temporis*. Tale disposizione impone che le opere in corso concorrano alla formazione del reddito degli esercizi nei quali vengono progressivamente realizzate, mediante la valutazione delle rimanenze finali sulla base dei corrispettivi pattuiti.

La regola si coordina con il principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR ed è funzionale ad evitare che l'intero risultato economico dell'operazione venga concentrato nell'esercizio di ultimazione dei lavori. La Corte esclude, pertanto, che la successiva contabilizzazione e dichiarazione dell'intero ricavo nell'esercizio di completamento dell'opera possa sanare l'omessa imputazione delle rimanenze e dei componenti positivi di reddito negli esercizi precedenti. La corretta determinazione del reddito richiede, infatti, il rispetto delle regole di competenza proprie delle commesse ultrannuali, non essendo sufficiente che il ricavo complessivo sia stato assoggettato a tassazione in un periodo d'imposta successivo.

Quanto alla qualificazione delle irregolarità contabili e dichiarative, la Cassazione precisa che non possono considerarsi meramente formali le violazioni incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo. Solo le violazioni prive di tali effetti e non idonee a pregiudicare l'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria sono riconducibili alla categoria delle irregolarità meramente formali e, come tali, non punibili, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, co. 3, della L. n. 212/2000 e dell'art. 6, co. 5-*bis*, del D.Lgs. n. 472/1997. Ne consegue che l'errata imputazione temporale dei componenti di reddito non può qualificarsi come mera irregolarità formale, anche quando i relativi ricavi siano stati dichiarati in un esercizio successivo.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26077 del 02.10.2026: efficacia liberatoria del certificato dei carichi pendenti nella cessione d'azienda

Con l'Ordinanza n. 26077 del 02.10.2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il certificato negativo (*i.e.* assenza di debiti fiscali) dei carichi pendenti *ex* art. 14, co. 3, D.Lgs. n. 472/1997 produce effetti liberatori per il cessionario d'azienda solo se riflette la situazione debitoria alla data del trasferimento. Qualora il certificato sia stato richiesto mesi prima rispetto alla data del *closing* e qualora le parti abbiano contrattualmente previsto una verifica aggiornata, esso non produce tutela liberatoria.

La controversia riguardava una cessione d'azienda in cui, nelle more delle trattative, la società cedente aveva ottenuto a fine marzo un certificato negativo dei carichi pendenti. Il contratto prevedeva, tuttavia, l'obbligo di richiedere nuove certificazioni «aggiornate alla data di stipula». Dal secondo certificato, rilasciato a metà agosto - successivamente al trasferimento d'azienda avvenuto a metà luglio - emergeva un accertamento relativo al disconoscimento di un credito IVA.

L'Agente della Riscossione notificava quindi alla cessionaria un avviso di presa in carico, individuandola quale coobbligata solidale per i debiti tributari della cedente. I giudici di merito riconoscevano efficacia liberatoria al primo certificato, considerando che alla data della cessione non risultavano formalmente carichi pendenti.

La Cassazione ha, invece, rilevato che il certificato è diretto a cristallizzare il debito tributario opponibile al cessionario alla data del trasferimento. La prima attestazione, richiesta diversi mesi prima della cessione, non era quindi idonea a rappresentare la situazione tributaria esistente in tale momento. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, l'obbligo contrattuale di acquisire un certificato aggiornato confermava l'inidoneità della precedente attestazione a produrre l'effetto liberatorio. Il nuovo certificato, temporalmente più vicino alla data del trasferimento, attestava l'esistenza dell'accertamento fiscale; per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso dell'Ufficio.

Risposta ad interpello n. 196 del 30.10.2026: applicazione del *reverse charge* all'acquisto di biometano destinato alla successiva rivendita e qualifica dell'impresa industriale come soggetto passivo rivenditore

La Risposta n. 196 del 30.10.2026 dell'Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento IVA dell'acquisto di biometano effettuato da una società operante nel settore siderurgico e metallurgico, nell'ambito di uno schema contrattuale finalizzato all'autoconsumo e alla fruizione degli incentivi previsti dal D.M. n. 340/2022 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In particolare, la società acquistava il biometano da un produttore terzo, lo cedeva a un operatore energetico e lo riceveva successivamente da quest'ultimo nell'ambito di un distinto contratto di somministrazione di gas e biometano.

Il quesito principale concerneva le modalità di assolvimento dell'IVA sull'acquisto effettuato dal produttore: se l'imposta dovesse essere addebitata in fattura secondo il regime ordinario oppure assolta dalla società mediante il meccanismo del *reverse charge*, ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett. d-*quater*), del D.P.R. n. 633/1972. La società riteneva di agire quale consumatore finale di biometano e non come soggetto passivo rivenditore, poiché la successiva cessione all'operatore energetico era funzionale esclusivamente al «disaccoppiamento» della componente biologica del gas destinato ai propri processi produttivi.

L'Agenzia ricorda che, ai sensi dell'art. 7-*bis*, co. 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, è soggetto passivo rivenditore colui la cui principale attività, in relazione all'acquisto di gas, energia elettrica, calore o freddo, è costituita dalla rivendita di tali beni e il cui consumo personale risulta trascurabile. Richiamando la Circolare n. 54/E del 23.12.2004, viene precisato che tale qualifica dev'essere verificata con riferimento ai singoli acquisti e alla concreta destinazione del prodotto, senza che assuma carattere decisivo l'attività complessivamente o statutariamente esercitata dal soggetto.

Nel caso esaminato, l'analisi degli accordi contrattuali evidenzia che la cessione del biometano all'operatore energetico è effettuata a titolo oneroso, con un corrispettivo mensile determinato in funzione dei volumi immessi in rete e di un parametro collegato alle quotazioni del mercato del gas. La consegna determina, inoltre, il trasferimento della proprietà e dei relativi rischi. Non si configura, pertanto, un mero affidamento delle attività di movimentazione del prodotto, bensì un'autonoma cessione di beni.

Di conseguenza, l'operazione è articolata in due distinte cessioni ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, rispettivamente dal produttore alla società e da quest'ultima all'operatore energetico, seguite dalla somministrazione del gas da parte del medesimo operatore. In relazione al biometano acquistato dal produttore, l'attività della società consiste esclusivamente nella successiva rivendita, mentre il consumo personale diretto del prodotto risulta inesistente.

Pertanto, la società deve essere qualificata, limitatamente all'acquisto in esame, come soggetto passivo rivenditore. Le fatture emesse dal produttore devono essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'art. 17, co. 6, lett. d-*quater*), del D.P.R. n. 633/1972: il cedente emette la fattura senza addebito dell'IVA e il cessionario assolve l'imposta mediante *reverse charge*. Non rileva, in senso contrario, che la società operi ordinariamente nel settore siderurgico e non svolga professionalmente attività di commercializzazione del gas.

L'Agenzia precisa, infine, che la qualificazione della società come cliente finale e la riconduzione dell'operazione al regime del biometano autoconsumato rilevano esclusivamente ai fini della disciplina energetica e incentivante e non incidono sulla qualificazione IVA delle singole cessioni.

In assenza di ulteriori proroghe, il *reverse charge* per le cessioni di gas ed energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori trova applicazione obbligatoria per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

In conclusione, la pronuncia conferma che la qualifica di soggetto passivo rivenditore dev'essere valutata in base alla destinazione concreta del singolo acquisto e alla struttura giuridica dei rapporti contrattuali. Anche un'impresa industriale che non opera abitualmente nel settore energetico è tenuta ad applicare il *reverse charge* quando acquista il biometano per rivenderlo integralmente, pur se la rivendita è inserita in uno schema volto al successivo consumo del gas e al conseguimento di incentivi ambientali.

CONTATTI

BDO Tax S.r.l. Stp
Via San Raffaele, 5
20121 Milano
Tel. 02 58 20 10

centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 18 novembre 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

NEWSLETTER

Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.